



Data e protocollo sono contenuti nel timbro elettronico

OGGETTO: Ripristino del computo delle assenze nei mercati ai fini della decadenza dell'autorizzazione - articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con disposizione dirigenziale PG. 146920 del 23/03/2020 era stato temporaneamente sospeso il computo delle assenze presso i mercati ai fini della decadenza dell'autorizzazione/concessione così come previsto dall'articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
- la suddetta disposizione era motivata dalla sospensione di tutte le attività di vendita del settore non alimentare disposta dalla normativa statale e regionale a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Dato atto che:

1. le suddette misure, volte al contenimento e contrasto del virus COVID-19, comportanti la sospensione delle attività di vendita su area pubblica, non sono poste in atto, fatto salvo il caso di classificazione in zona rossa del territorio comunale;
2. le attività di commercio su aree pubbliche di tutti i settori merceologici hanno ripreso ad operare regolarmente;

Ritenuto opportuno, alla luce dell'attuale situazione dei mercati, ripristinare la rilevazione delle presenze per tutte le attività sia del settore alimentare che non alimentare ed il computo delle eventuali assenze ai fini della decadenza ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche fatto salvo il caso di classificazione in zona rossa del territorio comunale;

Considerato che la ratio della norma - relativamente alla rilevazione delle presenze degli operatori - è quella di garantire che i posteggi dei mercati dati in concessione siano effettivamente utilizzati assicurando, in tal modo, l'erogazione di un servizio alla cittadinanza;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di Venezia;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. che, a decorrere dal giorno 1 settembre 2021, le assenze effettuate dagli operatori dei mercati che si svolgono nel Comune di Venezia - sia del settore alimentare che non alimentare - vengano conteggiate ai fini della decadenza dell'autorizzazione, così come disposto dall'articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
2. che il computo delle assenze venga sospeso nell'eventualità e per il periodo in cui il territorio comunale venisse classificato in zona rossa.

La presente disposizione viene trasmessa alla Polizia Locale per gli atti di competenza. La stessa viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e nel sito del comune di Venezia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.